

**Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto tra due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale, ai sensi dell'art. 1 commi 36 e seguenti della Legge 20/05/2016, n. 76.**

All' Ufficio Anagrafe del
Comune di Castellammare di Stabia

I SOTTOSCRITTI

Cognome nome
nato a il sesso
cittadinanza codice fiscale

E

Cognome nome
nato a il sesso
cittadinanza codice fiscale

consapevoli delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti;
ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 commi 36 e seguenti della Legge
20/05/2016, n. 76

DICHIARANO

- di essere residenti e coabitanti in Comune Provincia
Via numero civico
- di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale;
- di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile
tra loro o con altre persone;
- di essere consapevoli:
 - dei diritti e doveri derivanti dalla costituzione della Convivenza di fatto;
 - che la convivenza di fatto può estinguersi per:
 1. matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
 2. decesso di un convivente;
 3. recesso unilaterale
 4. accordo tra le parti

Luogo e data

Il/La Dichiarante

Il/La Dichiarante

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione potranno essere inviate ai seguenti recapiti:
telefono/cellulare fax
Email/PEC.....

Si allega alla presente:

- ☐ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.

Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanza e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica, nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all' art 15, comma 2 della Legge 15.03.1997, n. 59.

Convivenze di fatto

Secondo quanto indicato dal comma 36 della legge, sono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio, o da una unione civile. Essi vengono iscritti anagraficamente come famiglia (comma 37).

Diritti

I commi dal 38 al 49 trattano dei diritti derivanti dalla convivenza di fatto:

1. stesso diritto che spetta al coniuge nell'ordinamento penitenziario;
2. in caso di malattia o ricovero, stesso diritto del coniuge per visita o assistenza, diritto di accesso alle informazioni personali;
3. decisioni in materia di salute;
4. in caso di morte, decisione sulla donazione degli organi e sulle celebrazioni funerarie;
5. in caso di morte del convivente proprietario di una casa, possibilità di continuare a vivere nella casa per un periodo variabile a seconda delle condizioni presenti al momento della morte;
6. in caso di morte del convivente titolare del contratto di locazione, possibilità di continuare a vivere nella casa di comune residenza;
7. preferenza nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari;
8. partecipazione agli utili ed ai beni acquistati dell'impresa familiare, se il convivente presta la sua opera all'interno dell'impresa stessa;
9. diritto del convivente ad essere nominato tutore, curatore, o amministratore di sostegno dell'altro convivente;
10. in caso di cessazione della convivenza, diritto agli alimenti;
11. diritto al risarcimento del danno al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente derivante da fatto illecito da parte di un terzo;
12. possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali.

Contratto di convivenza

Disciplina i rapporti patrimoniali tra conviventi. Deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative o all'ordine pubblico.

Il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica, o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve trasmetterne copia entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per la relativa iscrizione anagrafica.

Il contratto di convivenza deve contenere:

- l'indicazione della residenza;
- la modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni; tale regime può essere modificato in qualunque momento durante la convivenza.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, ed è affetto da nullità insanabile, ai sensi del comma 57, se è stato concluso:

- in presenza di un vincolo matrimoniale;
- in violazione di quanto disposto dal comma 36;
- da persona minore di età;
- da persona interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

Risoluzione del contratto di convivenza

Ai sensi del comma 59, il contratto si risolve per:

- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
- morte di uno dei contraenti.

Il comma 64 regola norme di diritto internazionale e prevede che all'articolo 30 della legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), venga inserito l'articolo 30-bis, che è del tenore seguente: “1 – Ai contratti di convivenza si applica la legge comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2 – Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima”.